

**LE REPLICHE, INViate DALL'ITALIA ALLA CEDU, RELATIVE ALLA CAUSA CON GLI IMPRENDITORI ASSOLTI MA PRIVATI DEI BENI SI REGGONO SU IDEE GIURIDICHE FRAGILISSIME**

**L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO D'ASILO SANCITO DALL'ARTICOLO 10 DELLA CARTA È LIMITATA AL NOSTRO TERRITORIO: NON È ESPORTABILE**

## Ma è possibile considerare le vittime della mafia un pericolo per la collettività, com'è successo ai Cavallotti?

FABRIZIO COSTARELLA  
E COSIMO PALUMBO\*

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con i quesiti posti al governo italiano, dimostra le perplessità nei confronti del nostro sistema di prevenzione. I giudici europei pongono richieste precise che avrebbero meritato risposte altrettanto precise.

Ma, non potendo fornirle, il governo è costretto a rischiosissime spigolature che denotano spiccate tendenze solipsistiche e una certa predisposizione al masochismo.

C'è un quesito, in particolare, che mette l'Italia con le spalle al muro: come è possibile che, nel nostro Paese, si possano confiscare i beni di chi è stato assolto?

Già. Come è possibile? Siamo ai limiti della domanda retorica, tanto la risposta dovrebbe essere scontata: "non è possibile, scusateci".

Ma non per i nostri rappresentanti, che provano a rispondere mediante il consueto armamentario retorico, dialettico e lessicale, facendo leva su due cardini in particolare.

L'autonomia e la differenza funzionale tra il procedimento penale e quello di prevenzione.

Le sentenze assolutorie, dunque, non rappresenterebbero un ostacolo alla adozione di misure prevenzionistiche (né, in ciò, la parte pubblica vede la negazione della presunzione di innocenza), dal momento che il procedimento di prevenzione non si fonda sulle prove contenute nel fascicolo penale, né è destinato a concludersi con un accertamento di colpevolezza, quanto di mera pericolosità.

La prima affermazione è una bugia sesquipedale (e noi non possiamo più accettare le bugie dette sulla pelle delle persone); sulla seconda bisogna intendersi.

Anche il governo sa che, in Europa, la presunzione di innocenza ha una latitudine diversa, rispetto alla presunzione di non colpevolezza contenuta nell'art. 27 della Costituzione.

L'art. 6 della Convenzione EDU, infatti, tutela anche la "percezione pubblica" dell'individuo, cioè la sua sfera reputazionale, assicurando che, anche al di fuori o dopo la chiusura del procedimento penale, in assenza di un formale accertamento di colpevolezza, egli non possa essere ritenuto colpevole di un qualche crimine.

Così che, una volta che l'individuo sia stato assolto, non è possibile una rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, pur se in sede diversa, perché ciò determinerebbe una violazione della sentenza di assoluzione incompatibile con le garanzie del giusto processo. Numerose sono, sul punto, le precedenti pronunce europee. A fronte di tale aporia, l'Italia obietta che l'autonomia tra procedimenti assicura che quello di prevenzione non si basi sugli stessi fatti o sulle stesse prove di quello penale.

La verità, che ci ostiniamo a nascondere all'Euro-

pa, è invece esattamente il contrario.

Quello di prevenzione, nella assoluta maggioranza (prossima alla totalità) dei casi prende origine da un procedimento penale, con il quale condivide la base probatoria. Nel senso che il fascicolo delle indagini preliminari diventa, nella sostanza, il fascicolo del Tribunale di prevenzione.

Sostenere il contrario non è serio.

Sostenerlo nel caso Cavallotti, nel quale i decreti di confisca sono espressamente motivati con l'accertamento dei fatti contenuto nelle sentenze penali, è semplicemente uno spergiuro.

Sostenerlo dopo l'introduzione dell'art. 578-ter del codice di rito penale, che prevede espressamente l'ambulatorietà dell'azione pubblica dal processo penale a quello di prevenzione (e, quindi, sancisce per Legge che i due procedimenti sono interconnessi tra loro), è da doppelgänger: il governo si è inconsapevolmente sdoppiato, proiettando in Europa una differente – e più malvagia – versione di sé.

All'Europa, spieghiamo magari anche "dove va" la prevenzione, non solo "da dove viene". Sulla autonomia, intesa come l'intende la giurisprudenza convenzionale, non c'è davvero altro da dire.

Sulla diversità di funzione, invece, sì.

Formalmente, infatti, le misure di prevenzione patrimoniale da pericolosità "qualificata" (nel caso dei Cavallotti, viene in rilievo una presunta contiguità mafiosa) hanno natura *praeter delictum*, cioè al di là della commissione (e, quindi, dell'accertamento) di un fatto costituente reato. Il Tribunale, infatti, deve rendere un giudizio di pericolosità e non di colpevolezza.

Questo prevede il Testo Unico antimafia che, se la Corte Edu dovesse qualificare la confisca come sanzione penale, non sarebbe parte più conforme a Costituzione.

Il problema, in questo caso, è tuttavia di merito. Il governo, tramite l'avvocatura, cerca di tracciare un impalpabile confine tra i concetti di partecipazione (rilevante nel processo penale) e appartenenza (rilevante nel procedimento di prevenzione) mafiosa, così come tra quelli di "contiguità" e "soggiacenza".

Immaginiamo quale possa essere lo stupore dei Giudici europei a recepire questi distinguo, frutto di una semantica costituita da vocaboli pensati con il solo fine di spiazzare chi legge le risposte del governo e, soprattutto, usati per "non farsi intendere".

Ma, nelle risposte ai quesiti posti dalla Corte EDU, il governo omette di riferire la circostanza più importante: all'esito dei vari gradi del procedimento penale, i Cavallotti sono stati ritenuti *vittime* della mafia.

Possono allora, le vittime della mafia essere considerate pericolose per la collettività e, in quanto tali, diventare vittime anche dello Stato?

\* Avvocati penalisti

STAMPA  
BIBLIOTECA  
COMMENTS  
ANALISI  
MAGGIO

## Migranti, l'intesa Italia-Albania è una mostruosità incostituzionale

ROSARIO RUSSO\*

L'art. 10, 3° è un fiore all'occhiello della nostra Costituzione. Garantendo secondo legge l'asilo nel nostro stato, esso assicura anche agli stranieri l'effettivo esercizio delle libertà democratiche previste per i cittadini italiani, qualora esse non siano riconosciute e tutelate dallo stato di provenienza. In sede costituente fu previsto espressamente che tale diritto dello straniero non è subordinato alla condizione della reciprocità: spetta allo straniero, ancorché egli sia cittadino di uno stato che non preveda analoga tutela. Così la Carta contribuisce concretamente all'universalizzazione (della tutela) delle libertà fondamentali.

Di così elementari rilievi non può non tenersi conto nella valutazione giuridica degli accordi sull'immigrazione stipulati tra Albania e Italia, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale albanese. Sennonché ipotizzando che i propositi del governo italiano vadano in porto, si presentano insormontabili difficoltà. Si immagini intanto che un gruppo di naufraghi provenienti dall'Etiopia sia salvato nel Canale di Sicilia dalla nostra Marina militare o da una Ong. Intanto, in forza della legge del mare, essi hanno il diritto di sbarcare nel Pos (*Place Of Safety*, luogo di salvezza) più vicino (Lampedusa, Agrigento, Pozzallo etc.), che non è certamente sulle lontane coste dell'Albania. In secondo luogo, e più radicalmente, gli stessi naufraghi hanno altresì fondato diritto di chiedere asilo alle autorità italiane, perché provengono da un paese, l'Etiopia, che non garantisce ai propri cittadini il godimento

delle libertà democratiche. Sennonché, tralasciando il Regolamento di Dublino III, "per la contraddizione che non consente" l'attuazione del diritto d'asilo ex art. 10 Cost. è ovviamente limitata al territorio italiano e non è esportabile o decentrabile nel territorio albanese, su cui l'Italia non ha – e non può avere – alcun effettivo controllo. In questo senso il diritto di asilo proclamato dalla nostra Costituzione è territorialmente definito soltanto all'interno dei confini dello stato italiano. Gli accordi tra l'Italia e l'Albania valgono – nei propositi dell'attuale governo – a scoraggiare gli emigranti che, approdando sulle nostre coste, si propongono di chiedere asilo in Italia, ma proprio per questo scontano necessariamente la violazione – e si direbbe la destrutturazione – dell'art. 10 della nostra Costituzione, quale che sarà l'attesa decisione della Corte Costituzionale di Tirana.

Per rendersene conto è sufficiente immaginare che, durante il ventennio fascista, tutti gli antifascisti italiani rifugiati nella civilissima e libertaria Svizzera fossero stati dirottati dalle autorità elvetiche in un altro stato, per esempio nella Spagna franchista sostenuta dalla Germania nazista e da Mussolini!

Ci sarà pure una qualche ragione per cui i naufraghi chiedono asilo allo stato italiano anziché a quello albanese (come pure previsto dall'art. 40 della sua Costituzione)?

Quale che sia la decisione della Corte Costituzionale albanese, l'asilo ex art. 10 Cost. o si accorda, e si attua interamente, in Italia o, tradendo la volontà del richiedente, mistifica la nostra Carta!

\* già Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte

IL DUBBIO

www.ildubbio.news

IL DUBBIO

@ildubbionews

DIRETTORE  
RESPONSABILE  
DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE  
EDIZIONI DIRITTO  
E RAGIONE SRL (Socio unico)  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO  
ROBERTO SENSI

REDAZIONE  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 Roma  
tel. 06.68803313  
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ  
SB SRL  
Via Rovigo, 11 - 20132  
Milano  
colombo@sbsapie.it  
tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE  
INTEL MEDIA  
PUBBLICITÀ  
Via Sant'Antonio, 30-76121 Barletta  
info@intelmedia.it  
tel. 0883.347995

STAMPA  
IPS ITALIA Srl  
Member of IPS Group  
Via Sondrio 1, 20063 Cernusco  
sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE  
M-DIS DISTRIBUZIONE  
MEDIA s.p.a.  
Via Cazzaniga, 19 20132 Milano  
tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306

REGISTRAZIONE  
Registrato al Tribunale di Roma  
n. 63/2023 del 17 aprile 2023  
(già Registrato al Tribunale di  
Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015)  
Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618  
Pubblicazione a stampa:  
ISSN 2499-6009  
Pubblicazione online:  
ISSN 2724-5942

La testata fruiscie dei contributi  
diretti editoria d.lgs. 70/2017

QUESTO NUMERO È STATO  
CHIUSO IN REDAZIONE  
ALLE ORE 20,00